



STATUTO

“AUSER ODV - FEDERAZIONE NAZIONALE - ONLUS”

(Roma, 10 maggio 2019)

<u>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>4</u>
ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA	4
ART. 2 SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ.....	4
ART.3 COSTITUZIONE	6
ART.4 FONTI DI DISCIPLINA.....	6
<u>TITOLO II ASSOCIAZIONI SOCIE</u>	<u>6</u>
ART.5 ISCRIZIONE	6
ART.6 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI.....	7
ART.7 RECESSO ED ESCLUSIONE	8
<u>TITOLO III ORGANI.....</u>	<u>8</u>
ART.8 TIPOLOGIA DEGLI ORGANI.....	8
ART.9 L'ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI SOCIE	8
ART.10 IL PRESIDENTE	9
ART.11 LA PRESIDENZA.....	10
ART.12 IL COLLEGIO DEI SINDACI.....	10
ART. 13 REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....	11
ART.14 COMMISSIONE DI GARANZIA	12
ART.15 GRATUITÀ DELLE CARICHE ELETTIVE.....	12
<u>TITOLO IV DELL'ATTIVITÀ DELLA FEDERAZIONE</u>	<u>13</u>
ART.16 OBBLIGHI DELLA FEDERAZIONE.....	13
<u>TITOLO V RISORSE ECONOMICHE</u>	<u>13</u>
ART.17 PATRIMONIO.....	13
ART.18 ESERCIZIO SOCIALE	14
ART.19 DEVOLUZIONE DEI BENI.....	14
<u>TITOLO VI BILANCIO.....</u>	<u>14</u>
ART.20 BILANCIO PREVENTIVO	14
ART.21 BILANCIO CONSUNTIVO	14
ART.22 ADEMPIMENTI.....	15
ART. 23 BILANCIO SOCIALE	15
ART. 24 LIBRI SOCIALI.....	15
ART.25 DISPOSIZIONI CIRCA LA RESPONSABILITÀ.....	15
ART.26 CONFLITTO DI INTERESSI E INCOMPATIBILITÀ	15
<u>TITOLO VIII DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE</u>	<u>16</u>
ART.27 NORMA ANTIDISCRIMINATORIA	16

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI 16

ART. 28 NORME FINALI..... 16

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore", ovvero "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un ente federativo non riconosciuto di volontariato avente la seguente denominazione: "Auser ODV Federazione Nazionale - ONLUS", da ora in avanti denominata "Federazione", con sede legale nel Comune di Roma e con durata illimitata. A decorrere dal termine di cui all'art.104, secondo comma del CTS, l'acronimo ONLUS verrà eliminato dalla denominazione della Federazione. A seguito dell'iscrizione della Federazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS nel seguente modo: "Auser ODV Federazione Nazionale - ETS".

La Federazione risponde ai requisiti dell'articolo 32 del CTS e sarà iscritta nella sezione "Organizzazioni di Volontariato" nel Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art.46, comma 1.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

La Federazione è un ente nazionale, ad esso compete la direzione e il coordinamento dell'intero sistema associativo, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, articolo 5 Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

La Federazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione sul territorio nazionale delle attività di volontariato, ispirandosi alla Carta dei Valori e al Codice Etico Auser.

Per il conseguimento dei fini istituzionali la Federazione si avvale prevalentemente di prestazioni dei volontari impegnati negli enti associati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.

La Federazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.

La Federazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. La Federazione è altresì impegnata nel rafforzamento dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.

La Federazione svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l'accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni.

Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, l'apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

La Federazione svolge le sue attività nei seguenti settori:

- Assistenza e servizi sociali, sanitari e socio sanitari;
- Apprendimento permanente, attività culturali, artistiche, di interesse sociale con finalità educative;
- Salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e delle risorse naturali anche nell'ambito della protezione civile;
- Socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse sociale;
- Turismo di interesse sociale e culturale;
- Contrasto alla povertà educativa e di prevenzione della dispersione scolastica;
- Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
- Contrasto al disagio abitativo rivolto a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;
- Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- Realizzazione di orti e giardini sociali;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- Promozione del volontariato e dei diritti umani, civili, sociali, e politici delle pari opportunità;
- Interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Sostegno alle fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle donne, ai minori e ai disabili;
- Promozione dell'invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali;
- Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/'99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63;

E in tutte le altre attività di utilità sociale previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

Nello svolgimento di queste attività, la Federazione si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura della longevità, attraverso l'invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per realizzare un rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.

In ragione di tutti i principi a cui si ispira, la Federazione si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, la Federazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, osservatori, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni; aderisce ad organismi internazionali.

La Federazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3

Costituzione

- La Federazione è promossa dall'Auser Nazionale nonché dalle Associazioni Auser operanti nel territorio nazionale ed aderisce alla rete nazionale Auser, condividendone le finalità e i principi dello Statuto.
- Alla persistente vigenza di tali principi è legata l'adesione della Federazione ed il vincolo di destinazione dei propri beni e delle iscrizioni, successivi alla affiliazione.

Art.4

Fonti di disciplina

La Federazione è disciplinata dal presente Statuto, dai regolamenti e da disposizioni esecutive interne ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

TITOLO II ASSOCIAZIONI SOCIE

Art.5

Iscrizione

- La Federazione è costituita dalle Associazioni Auser, prevalentemente di Volontariato, operanti nel territorio nazionale, in qualità di soci.
- L'iscrizione alla Federazione è aperta a tutte le Associazioni che siano affiliate all'Auser, che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività a realizzarne le finalità a livello regionale.
- Le Associazioni che desiderano essere ammesse a far parte della Federazione devono depositare presso la Federazione l'atto di affiliazione all'Auser nonché copia del proprio statuto e degli eventuali regolamenti.
- L'Associazione aderente notifica alla Federazione le variazioni degli atti ed elementi di cui al comma precedente.
- Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea della Federazione. In caso di accoglimento, la deliberazione di ammissione è comunicata all'associazione interessata ed annotata nel libro degli associati. In caso di reiezione, l'Assemblea provvede con atto motivato.
- Per aderire alla Federazione in qualità di associate le Associazioni devono prevedere nei loro Statuti:
 - scopi corrispondenti a quelli di cui all'art.2 ed attività afferenti al volontariato;

- prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo di Auser Nazionale;
 - stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, d'intesa con l'Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo di Auser Nazionale;
 - sistema di esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli aventi diritto, da parte del Comitato Direttivo;
 - regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
 - struttura degli organi conforme ad uno schema dettato da apposite disposizioni esecutive ovvero da appositi atti di indirizzo di Auser Nazionale;
 - diritto dell'Auser regionale e della Federazione di convocare e di partecipare alle riunioni della Associazione affiliata;
 - ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
 - sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive ovvero da appositi atti di indirizzo di Auser Nazionale, ispirato all'obiettivo di cui al comma seguente;
 - sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;
 - adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero da appositi atti di indirizzo di Auser Nazionale;
 - istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui all'art.12;
 - adozione del logo "Auser" nella denominazione dell'Associazione.
- La Federazione è costituita prevalentemente da associazioni di volontariato

Art.6

Diritti ed obblighi dei soci

- Le Associazioni socie sono tenute a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali, ad osservare lo Statuto e le delibere federali.
- Tra le Associazioni socie vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- Le Associazioni socie hanno diritto a:
 - eleggere gli organi direttivi della Federazione ed essere eletti nella stessa;
 - approvare lo Statuto e i regolamenti secondo le modalità di cui al successivo art.9;
 - promuovere ed organizzare le attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto.

- Le Associazioni socie inadempienti agli obblighi federali possono essere sospesi dall'esercizio dei loro diritti o decaduti dalle cariche federali o infine esclusi a mente dell'art.7 e dell'art.14.

Art.7

Recesso ed esclusione

- L'Associazione perde la qualifica di socio per cancellazione dal Registro Unico del Terzo Settore; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.
- L'Associazione può recedere dalla Federazione mediante comunicazione scritta inviata con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno solare nel corso del quale è stato esercitato.
- L'esclusione è deliberata dall'Assemblea della Federazione.
- Le associate recedute od escluse o che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla Federazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione.
- Le associate perdono altresì la qualifica di socio in caso di cessazione della condizione di affiliazione all'Auser.

TITOLO III ORGANI

Art.8

Tipologia degli organi

- Sono organi della Federazione:
 - l'Assemblea delle Associazioni socie
 - il Presidente
 - la Presidenza
 - il Collegio dei Sindaci
 - la Commissione di Garanzia

Art.9

L'Assemblea delle Associazioni socie

- L'Assemblea delle Associazioni socie, in persona dei relativi legali rappresentanti o di sostituto a ciò delegato, è l'organo deliberante della Federazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, salvo quanto previsto dai commi successivi.

- L'Assemblea viene convocata in via straordinaria anche su richiesta di almeno due terzi delle associate aventi diritto. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto i componenti del Collegio dei Sindaci. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza delle associate aventi diritto al voto, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione è valida e delibera con la maggioranza delle associate presenti.
- Si decade da componente dell'assemblea, oltre che per motivi derivanti dal non rispetto dello statuto e delle normative di riferimento, nel momento in cui vengono meno i requisiti della legale rappresentanza dell'Associazione di appartenenza. L'assemblea nella prima riunione utile provvederà alla ratifica della decadenza e alla conseguente sostituzione.
- L'Assemblea:
 - elegge il Presidente e, su proposta dello stesso, la Presidenza;
 - elegge i componenti del Collegio dei Sindaci e della Commissione di Garanzia;
 - delibera sulle modificazioni dello Statuto della Federazione;
 - delibera sullo scioglimento della Federazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo art.19;
 - approva le linee programmatiche generali;
 - approva il bilancio della Federazione e la relazione sull'attività svolta.
- Per modificare lo Statuto occorre la convocazione dell'assemblea straordinaria e in prima convocazione la presenza di almeno due terzi delle associate ed il voto dei due terzi degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto ed il voto dei due terzi dei presenti.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso spedito almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
- L'Assemblea su proposta del Presidente nomina il Direttore.

Art.10

Il Presidente

- Il Presidente è eletto dall'Assemblea delle associazioni socie, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non più di due mandati o otto anni.
- Il Presidente:
 - rappresenta legalmente la Federazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea;
 - assume, i collaboratori, il personale della Federazione e stipula i contratti di consulenza;

- propone la nomina del Direttore e la sottopone all'approvazione dell'Assemblea, stabilendone poteri e deleghe;
- nomina procuratori speciali;
- propone all'Assemblea l'elezione della Presidenza Nazionale.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate da altro componente della Presidenza indicato dal Presidente.
- Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, a maggioranza qualificata.

Art.11

La Presidenza

La Presidenza è l'organo di amministrazione ai sensi dell'articolo 26 del CTS, è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, uno dei quali è il Presidente. Gli altri componenti della Presidenza, indicati, tra i propri associati, dalle associazioni socie, vengono eletti, su proposta del Presidente, dall'Assemblea delle associazioni socie. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti della Presidenza devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.

- La Presidenza:
 - propone all'Assemblea i programmi di attività e le altre iniziative della Federazione e vigila sulla loro realizzazione;
 - svolge funzioni di coordinamento dell'attività della Federazione;
 - adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica dell'Assemblea;
 - predispone il bilancio;
 - amministra il patrimonio della Federazione.

La Presidenza è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente della Presidenza indicato dal Presidente. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. La Presidenza è validamente costituita in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Art.12

Il Collegio dei Sindaci

- Il Collegio dei Sindaci è l'Organo di Controllo della Federazione ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese a maggioranza semplice dall'Assemblea anche tra i non soci.

- I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza, e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399 c.c..
- Il Collegio elegge al suo interno il Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
- In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano in ordine di età. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, l'Assemblea deve provvedere all'integrazione del Collegio medesimo. Nel caso in cui il numero dei sindaci si riducesse al di sotto di due, l'Assemblea può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
- La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Federazione.
- Il Collegio dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
- I componenti del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea.
- Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- Il Collegio:
 - controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa della Federazione;
 - verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
 - predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea delle Associazioni socie in sede di approvazione del bilancio;
 - con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione alla Commissione di Garanzia della Federazione che si pronuncia entro 60 giorni.
 - attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

ART. 13

Revisione legale dei conti

Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e il Collegio dei Sindaci non sia interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.14

Commissione di Garanzia

- L'Assemblea elegge, con voto palese e con maggioranza semplice, tre componenti effettivi e un supplente della Commissione di Garanzia tra le persone fisiche indicate dagli enti associati alla Federazione.
- La Commissione elegge al proprio interno un Presidente.
- I componenti della Commissione di garanzia durano in carica quattro anni. Possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
- Sono deferite alla Commissione le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.
- La Commissione procede altresì, su istanza di associazioni affiliate o degli organi della Federazione, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a sindacare la regolarità dei comportamenti e la legittimità degli atti di un qualsiasi componente, ad assumere le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:
 - sospensione o annullamento degli atti;
 - censura;
 - sospensione o decadenza dalle cariche sociali;
 - sospensione o revoca dei benefici e delle prestazioni offerte;
- La Commissione si pronuncia altresì in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, dalle disposizioni esecutive interne, dagli atti di indirizzo e dalle delibere, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.
- I componenti della Commissione di Garanzia partecipano alle riunioni dell'Assemblea.
- La Commissione di Garanzia esprime provvedimenti da intendersi quale atto definitivo interno alla Federazione.
- La carica di componente della Commissione di Garanzia è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima Federazione.

Art.15

Gratuità delle cariche elettive

- Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate ai dirigenti ed ai volontari le spese effettivamente sostenute per le attività prestate entro limiti preventivamente stabiliti dalla Federazione.
- Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo contratto con la Federazione.

TITOLO IV DELL'ATTIVITÀ DELLA FEDERAZIONE

Art.16 Obblighi della Federazione

La partecipazione al sistema Auser comporta l'obbligo di uniformare il presente Statuto a quello dell'Auser nazionale, nonché alle deliberazioni prese dagli organismi nazionali dell'Auser.

TITOLO V RISORSE ECONOMICHE

Art.17 Patrimonio

- Il Patrimonio della Federazione è costituito da:
 - contributi degli enti associati;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali; donazioni o lasciti testamentari;
 - erogazioni liberali da associate e da terzi;
 - raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo.
- Durante la vita della Federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Federazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.
- Il patrimonio della Federazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Federazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.18

Esercizio sociale

L'esercizio finanziario della Federazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.19

Devoluzione dei beni

- Lo scioglimento della Federazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti degli aventi diritto.
- In caso di estinzione o scioglimento della Federazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
- L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VI BILANCIO

Art.20

Bilancio preventivo

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispose per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

Art.21

Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare, la Presidenza predispose un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Federazione, nota integrativa e relazione sulla gestione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Federazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie - e una relazione sulle attività svolte. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede della Federazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché le Associazioni socie possano prenderne visione.

Art.22

Adempimenti

Il bilancio della Federazione, dopo essere stato approvato dall'Assemblea, è trasmesso, a cura del Presidente, all'Auser Nazionale e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 23

Bilancio sociale

La Federazione deve redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato nel sito internet dell'Auser.

ART. 24

Libri sociali

La Federazione deve tenere i libri sociali previsti dall'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata alla Federazione. La Federazione comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità.

Art.25

Disposizioni circa la responsabilità

- Gli organi dirigenti della Federazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle Associazioni aderenti, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organismi Dirigenti.
- Il Presidente può contrarre obbligazioni nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.26

Conflitto di interessi e incompatibilità

- Le cariche di Presidente e di altro componente della Presidenza sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.

- Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.
- L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.
- Nel pieno rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo della Federazione (Presidente o Componente di Presidenza o Direttore), o di un qualsiasi componente di un organismo di garanzia a tutti livelli è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la decadenza dagli incarichi esecutivi dell'Auser è immediata ed automatica.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE

Art.27

Norma antidiscriminatoria

Al fine di rendere concreta l'affermazione di una Associazione di donne e di uomini, nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, entrambi i generi devono essere rappresentati.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Norme finali

- Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
- In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.